

OGGETTO: Definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, ivi compreso F.R.A.C. per il Presidio Policlinico Casilino, gestito dalla Società Eurosanità S.p.A. – 1 Febbraio – 31 Dicembre 2019.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;

VISTI, per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l'Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»*";
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018*", con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;
- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;



- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: *“Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598”*;

VISTI, per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- il D.Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i.;
- il D.Lgs 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza, come modificato dal DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15);
- l’Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014-2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003 n. 4, concernente *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007 n. 2;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007 n. 13;
- il DPCM 12 gennaio 2017, *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTI, per quanto riguarda la disciplina di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare:

- l’art. 8 *quater*, comma 2, che prevede che *“la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8-quinquies”*;
- l’art. 8 *quater*, comma 8, secondo cui, *“in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”*;
- l’art. 8-quinquies, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro:
 - il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8-quinquies, comma 2, lettera d);
 - la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),omissis....(art. 8-quinquies, comma 2, lettera e- bis);

- l'art. 8-quinquies, comma 2-quater, il quale prevede che: *“Le Regioni stipulano accordi con le Fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico [omissis] e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le Regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la Programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla Programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio...omissis”*;
- l'art 8-quinquies, comma 2-quinquies, che prevede in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater;

VISTO il DCA n. 40 del 12 febbraio 2016, avente ad oggetto *“Ospedale Policlinico Casilino, gestito dalla società Eurosanità S.p.a. (P. IVA 06726891002), in persona del legale rapp.te p.t., sede legale ed operativa sita in Via Casilina, 1049 - 00169 Roma. Approvazione dell'accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM2 (ex RMB) e l'Ospedale Policlinico Casilino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni”*, con il quale è stato concordato ed avviato, a seguito dell'accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2016 tra la Regione Lazio, la ASL Roma 2 e la Società Eurosanità S.p.A., il percorso di attuazione per la riconduzione del sistema di condizionamento tra la ASL Roma 2 e il Presidio Policlinico Casilino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

STABILITO nel citato decreto n. 40/2016 che per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti sono state accreditate le discipline mediche e chirurgiche, nonché definito il livello massimo di finanziamento annuale, il cui valore per ricoveri ordinari è pari ad € 68.500.000;

VISTO il DCA n. 34 del 23 gennaio 2019 avente ad oggetto *“Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo al Policlinico Casilino, gestito dalla Società Eurosanità S.p.A. (partita IVA 06726891002), sito in via Casilina 1049 – Roma. Conclusione del procedimento di riconduzione del rapporto convenzionale nell'ambito di quanto regolamentato dall'art. 8-bis del D.Lgs. 502/1992”*, con il quale è stato concluso il procedimento di riconduzione del rapporto convenzionale;

TENUTO CONTO della nota della Direzione n. 82489 del 31 gennaio 2019, con la quale è stato confermato l'importo annuale del budget determinato con DCA n. 40/2016 e richiamato dal DCA n. 34/2019 e con la quale è stata disposta la decorrenza dal 1 febbraio 2019, dando mandato alla ASL competente *“di sottoscrivere il relativo contratto secondo lo schema vigente, fatte salve le diverse determinazioni dello stesso livello di finanziamento all'esito dell'aggiornamento dei fabbisogni in accordo con la ASL Roma 2, che tengano conto delle peculiarità del bacino di utenza”*;

TENUTO CONTO della nota della ASL Roma 2 prot. n. 37990 del 28 febbraio 2019, acquisita al protocollo regionale n. 166132 del 1 marzo 2019, con la quale viene evidenziato *“il rilevante carico di utenza che afferisce al DEA di I livello del Presidio Policlinico Casilino, tale criticità è dovuta alla carenza nell'area territoriale di riferimento, di strutture private accreditate di ricovero: n. 3 strutture per un totale di 94 posti letto di area medica”*;

TENUTO CONTO della nota della ASL Roma 2 prot. n. 39761 del 4 marzo 2019 acquisita al protocollo regionale n. 171390 del 4 marzo 2019, con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati i codici per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (SIO - 120294) e prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale (SIAS - 181111) per il Presidio Policlinico Casilino;

PRESO ATTO che con comunicazione pervenuta mezzo mail in data 12 febbraio 2019 l'Area Sistemi Informativi ha trasmesso i dati di produzione di assistenza ospedaliera per acuti, ivi compreso FRAC, del Presidio Policlinico Casilino relativi al periodo 2014-2017;

PRESO ATTO che il budget relativo alle prestazioni ospedaliere per acuti così come definito con il DCA 40/2016 è di € 68.500.000 e che il budget assegnato per le prestazioni di alta complessità erogate nei confronti dei pazienti fuori regione è di € 818.879,18;

CONSIDERATO che le regole di remunerazione del presente provvedimento sono quelle di cui alla nota n. 210991 del 18 marzo 2019, applicate a tutte le strutture private accreditate, salvo eventuali rettifiche/integrazioni che potranno essere apportate a seguito del recepimento delle osservazioni in sede di partecipazione al procedimento amministrativo;

VISTA la nota della Regione n. 184430 dell'8 marzo 2019, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento, nelle more dell'analisi della produzione 2018 del Policlinico Casilino, nonché della valutazione del fabbisogno di salute del relativo bacino di utenza;

VISTE le osservazioni formulate dal Presidio Policlinico Casilino con nota n. 247/19 del 12 marzo 2019, acquisita con protocollo regionale n. 195507 del 12 marzo 2019 e valutate dalla Regione Lazio;

VISTA la nota della Regione n. 0204520 del 15 marzo 2019, con la quale *“si autorizzava la struttura nelle more della definizione del livello massimo di finanziamento e della conseguente sottoscrizione del contratto di budget, in via del tutto eccezionale, al fine di consentire alla società Eurosanità Spa di garantire la continuità assistenziale, all'emissione di una fattura di acconto al 95% di 1/12 del livello massimo di finanziamento assegnato per un importo di € 6.639.312,50 relativamente alle prestazioni erogate nel mese di febbraio, invitando la ASL RM2 alla liquidazione della fattura. Precisando che in fase di conguaglio la produzione complessivamente erogata nei 2 presidi del Policlinico Casilino e del Poliambulatorio Via Casilina 1040 dovrà essere rendicontata separatamente per i 2 presidi”*

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di dare atto che per il mese di febbraio 2019 è stata autorizzata con nota n. 0204520 del 15 marzo 2019 l'emissione di una fattura d'acconto pari al 95% di 1/12 del valore indicato nella nota della Direzione n. 82489 del 31 gennaio 2019;
- di assegnare provvisoriamente il budget per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti con decorrenza dal 01/02/2019 al 31/12/2019 al Presidio Policlinico Casilino per un importo di € 62.791.667, pari a 11/12mi del livello massimo di finanziamento annuale (€ 68.500.000), nelle more dell'analisi della produzione 2018 del Policlinico Casilino, nonché della valutazione del fabbisogno di salute del relativo bacino di utenza;
- che il budget stabilito con il decreto 40/2016 e confermato con il DCA n. 34/2019, è da considerarsi tetto massimo invalicabile su base annuale;



- di assegnare il budget per le prestazioni di alta complessità erogate per i pazienti fuori regione (FRAC) per un importo di € 818.879,18, confermando la produzione lorda abbattuta dell'anno 2017;
- di dare mandato alla ASL Roma 2 di procedere alla stipula del contratto/accordo (in formato cartaceo) e alle attività propedeutiche alla sottoscrizione, rispetto a quanto disciplinato nel DCA n. 249/2017, avente ad oggetto: "Approvazione schema di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i. – Revisione parziale dello schema di accordo/contratto di cui al DCA n. 324/2015 e 555/2015", comunicando anticipatamente alla struttura che, a seguito dell'adozione del nuovo format contrattuale relativo all'anno 2019, la stessa dovrà sottoscrivere comunque il nuovo contratto, che andrà a sostituire ed annullare integralmente il precedente;
- di dare mandato alla ASL Roma 2, territorialmente competente, di vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate, e di provvedere alla sottoscrizione del contratto ex art. 8-quinquies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. con la struttura secondo quanto previsto dal DCA n. 249/2017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

NICOLA ZINGARETTI

